

*Gentilissimi Tutti,*

la presente per informarVi, anche se la circostanza dovrebbe essere già nota attraverso i media, che il nuovo decreto di legge recentemente approvato dal Governo (D.L. 127/2021) ha introdotto **a partire dal 15 Ottobre 2021 l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (Green Pass)** per tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in Italia, pubblici o privati che siano e per tutti coloro che a qualsiasi titolo debbano accedere in azienda, siano essi clienti, fornitori, impresa di pulizia, manutentori, stagisti e/o visitatori di ogni genere.

Risultano esclusi da tale obbligo solo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, certificazione che deve comunque essere esibita per l'accesso al posto di lavoro.

Detto **obbligo resterà in vigore fino al 31 Dicembre 2021, data in cui è ad oggi prevista la conclusione dello stato di emergenza in Italia**, naturalmente fatta salva l'eventuale introduzione di ulteriori e diversi protocolli e disposizioni da parte del Governo prima del 31/12/2021 e per il periodo successivo.

**La presente pertanto per invitare tutti a mettersi in regola per la tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e per essere pronti a presentare la propria certificazione verde Covid-19 (Green Pass) a decorrere dal 15.10.2021. Si invita pertanto tutto il personale a prestare attenzione ad avere sempre con sé la propria certificazione verde al fine di poterla esibire a ogni richiesta, e verificare la data di scadenza della stessa, se ottenuta a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di avvenuta guarigione, e di assicurarsi che la validità della suddetta certificazione copra l'intera durata della giornata lavorativa qualora la stessa sia stata rilasciata sulla base dell'esito negativo di test antigenico rapido (validità di 48 ore) o di test molecolare (validità di 72 ore). Si rammenta che la validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) ottenuta tramite test decorre dall'effettuazione del prelievo per l'esecuzione del test e non dall'emissione del Green Pass a seguito del risultato negativo del tampone.**

**Si evidenzia che la causale che ha portato al rilascio della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e la data di scadenza della stessa sono noti solo al lavoratore che esibisce la suddetta certificazione, non trattandosi di dati che possono essere oggetto di trattamento ai sensi della disciplina introdotta dal D.L. 127/2021 e dall'art. 13 D.P.C.M. 17 giugno 2021.**

Per maggiori dettagli si rimanda alle allegate copie del Decreto e del Comunicato Stampa emanati nei giorni scorsi dal Governo, ove è spiegato che il datore di lavoro (o persona da lui incaricata **mediante atto formale** da stilarsi prima del 15/10/2021), sarà tenuto a verificare che i propri dipendenti siano in possesso di certificazione verde in corso di validità al momento dell'ingresso al posto di lavoro e che lo siano anche tutti i lavoratori di società esterne che accedano alla sede della società.

Per la Sergio Bonelli Editore S.p.a. i soggetti incaricati dei suddetti controlli sono stati individuati nei seguenti soggetti:

- Botta Cassandra, Rutigliano Vitaliano e Sgarbezzini Giulia per la sede di Milano Via Buonarroti 38 e 42;
- Bonfà Maria Pia e Hetti Manoshan per la sede di Turate Via Puecher 30;

Tutti coloro (dipendenti inclusi) che debbano accedere ad una delle sedi di Milano dovranno preventivamente recarsi all'ingresso in Via Buonarroti 38 primo piano per essere sottoposti ai prescritti controlli ed ottenere l'autorizzazione ad accedere alla sede aziendale. Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento e senza creare assembramenti, data anche la flessibilità dell'orario di ingresso (ore 08.00 – 09.30).

In base alle più recenti disposizioni/aggiornamenti governativi, **il mancato ottemperamento all'obbligo di presentazione del green pass comporta le seguenti misure sanzionatorie:**

- nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso di una certificazione verde in corso di validità al momento dell'ingresso in azienda **gli verrà precluso l'accesso al posto di lavoro e sarà considerato 'assente**

**ingiustificato' fino a quando non si ripresenterà al lavoro dotato di regolare certificazione/green pass (e comunque non oltre il 31.12.2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza); in questo caso per i giorni di "assenza ingiustificata" perderà il diritto ad ottenere qualsiasi forma di retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati, ma non potrà subire sanzioni disciplinari e avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 3, comma 6 D.L. 127/2021);**

- l'accesso e la permanenza dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 saranno puniti con le sanzioni di cui al comma 9 D.L. 127/2021, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Il lavoratore che faccia accesso al luogo di lavoro senza disporre di un green pass valido deve essere cosciente del fatto che potrà comunque essere oggetto di accertamento che potrà portare, in caso di mancato possesso del green pass o del possesso di un green pass non valido, all'immediato allontanamento dal posto di lavoro, alla segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 € a 1.500,00 € e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste (art. 3, comma 8 D.L. 127/2021);
- l'eventuale falsificazione/contraffazione del green pass è anche punita ai sensi della legge penale;
- allo stesso modo, il datore di lavoro che non si sia accertato del rispetto dei controlli, rischierà a sua volta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 400,00€ e i 1.000,00€.

Si coglie l'occasione per far presente a tutto il personale che l'introduzione dell'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro non fa venire meno tutte le prescrizioni anti Covid-19 vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che restano quindi in vigore e alla cui osservanza e rispetto tutto il personale è sempre tenuto:

- l'obbligo di utilizzo della mascherina nel luogo di lavoro;
- l'obbligo del mantenimento di una distanza interpersonale pari ad almeno un metro;
- il richiamo ad una frequente sanificazione delle mani (tramite i dispenser presenti in azienda) e alla frequente areazione dei locali ove viene svolta l'attività lavorativa;
- la prescrizione di non recarsi al lavoro in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5°C e a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus Sars-CoV-2/Covid 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- la prescrizione di accedere in numero limitato e solo per il tempo strettamente necessario all'area snack.

Si segnala che verranno inoltrati tramite mail aziendale i riferimenti alla normativa vigente e l'informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali mediante verifica certificazione verde Covid-19 (green pass), e che gli stessi saranno affissi alla bacheca aziendale nelle sedi di Milano e di Turate e comunque sempre reperibili e consultabili sul sistema intranet aziendale.

Quanto sopra per Vs. debita informazione, grazie per l'attenzione e cordiali saluti.

Milano, 14 ottobre 2021

La Direzione

Per Accettazione \_\_\_\_\_